

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 20 luglio 2016

Sul disegno di legge:

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato disegno di legge in titolo,
considerato che il decreto-legge n. 98 del 2016 interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale;

ricordato che:

- la Commissione europea ha avviato nel 2013 la procedura di infrazione n. 2013/2177, di cui l'ultimo atto è il parere motivato del 16 ottobre 2014, in cui si contesta la violazione della direttiva 2008/1/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

- è tuttora incorso una procedura formale di indagine, aperta dalla Commissione europea il 20 gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE che vieta gli aiuti di Stato alle imprese, per accertare l'esistenza di possibili misure a favore dell'acciaieria Ilva spa incompatibili con il mercato interno. Tale indagine era stata poi estesa, il 13 maggio 2016, al prestito di 300 milioni di euro e, informalmente, anche alla garanzia statale su finanziamenti per 800 milioni di euro, previsti dal decreto-legge n. 191 del 2015;

considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge in conversione, pone a carico dell'amministrazione straordinaria, e non più dell'acquirente o affittuario aggiudicatario della procedura di cessione, l'onere di rimborso dei 300 milioni di euro erogati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015, all'amministrazione straordinaria;

- l'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale o PTAS) stabilendo una nuova e più articolata procedura, che ridefinisce i termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria (nuovo

Al Presidente
delle Commissioni riunite 10^a e 13^a
S E D E

comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015), nonché per l'autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi (nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015). Ulteriori innovazioni riguardano la nomina di un nuovo Comitato di esperti, deputato allo svolgimento dell'istruttoria sulle predette modifiche (nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015), l'istituzione di un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati all'attuazione del PTAS (nuovo comma 8.2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015), l'assunzione di personale da parte dell'ARPA Puglia (nuovo comma 8.2-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015), la limitazione dell'applicazione della disciplina vigente, riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali prevista per i proprietari dei siti oggetto di bonifica, ai beni, alle aziende e ai rami d'azienda oggetto del trasferimento (nuovo comma 8.3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015);

- l'articolo 1, comma 1-*bis*, vieta all'*advisor* finanziario la possibilità di avere partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni o esterni nel soggetto aggiudicatario o affittuario;

- l'articolo 1, comma 1-*ter*, modifica il comma 1-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2003 precisando che "le distribuzioni di acconti parziali", con riferimento al pagamento di creditori nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici, conformemente a quanto previsto dall'articolo 212 della legge fallimentare, senza pertanto incidere sulla graduazione dei crediti prededucibili;

- l'articolo 1, comma 4, consente la proroga di ulteriori diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014;

- l'articolo 1, comma 5-*bis* e l'articolo 1-*bis*, introdotti dalla Camera, riguardano il recupero dei rifiuti degli stabilimenti ILVA e la mappatura dei rifiuti pericolosi;

- l'articolo 2 prevede, con riferimento alla restituzione dei finanziamenti statali che i commissari del Gruppo ILVA hanno acquisito in forza dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n.191 del 2015, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria (pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017), che questa avvenga nell'anno 2018 (non più quindi nel medesimo esercizio nel quale era avvenuta l'erogazione), ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento di tutti i crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

nelle more della decisione della Commissione europea, ad esito della citata indagine approfondita avviata il 20 gennaio 2016 sulla presunta concessione di aiuti di Stato all'ILVA, si ritiene opportuno confermare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge, volte ad assicurare maggiore certezza e celerità nella restituzione del

prestito di 300 milioni da parte della stessa amministrazione straordinaria a cui sono stati erogati;

si ritiene, inoltre, opportuno che per i finanziamenti coperti da garanzia statale, per un totale di 800 milioni, che formalmente non sono oggetto della citata indagine approfondita, sia previsto all'articolo 2 un rinvio del loro rimborso al 2018, considerato che tali somme hanno la finalità esclusiva di dare attuazione in via d'urgenza agli interventi di risanamento ambientale che lo Stato è obbligato a porre in essere al fine di sanare la citata procedura di infrazione;

auspica, infine, che nell'ambito delle trattative con la Commissione europea, si giunga in tempi rapidi alla definizione di soluzioni concrete e definitive, nel pieno rispetto della disciplina europea in materia, al grave problema ambientale e occupazionale, relativo agli stabilimenti della più grande acciaieria d'Europa.

Franco Mirabelli